

**COMUNE DI VENZONE**

**PROVINCIA DI UDINE**

---

**REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AREA SCOLASTICO-SPORTIVA "NINO  
MADRASSI" UBICATA IN VIA VENZONASSA**

---

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VENZONE IN DATA 29.05.2012, CON  
DELIBERAZIONE N. 22**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE:  
N. 34 DEL 23.09.2014**

## **Premessa**

Nel Comune di Venzone è sita l'area sportiva – scolastica e ricreativa “Nino Madrassi” :

- A. Palestra
- B. Campetti (campo di calcetto e campo polifunzionale)
- C. Percorso Vita
- D. Campo da calcio con annessi spogliatoi
- E. Fabbricato ad uso polifunzionale
- F. Campo di sfogo

### **Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della palestra (punto A. della premessa), a meno che non citi espressamente altri punti della premessa.

### **Art. 2**

L'area Scolastica – Sportiva e ricreativa “Nino Madrassi” di seguito denominata Polo Sportivo è destinato all'attività ginnico-sportiva degli utilizzatori.

Tali impianti possono essere concessi in uso, compatibilmente con le esigenze delle Scuole del Comune e secondo le disponibilità orarie, a Società/Associazioni sportive, che svolgono attività dilettantistica, ricreativa o di promozione sportiva.

La concessione del Polo Sportivo sarà data con precedenza alle società sportive locali, ferme restando le esigenze da parte dell'Amministrazione Comunale. Quest'ultima avrà sempre la priorità su tutti e avrà la facoltà di svolgere qualsiasi attività che ritiene opportuna.

### **Art. 3**

La concessione d'uso del Polo Sportivo, temporanea o continuativa, sarà rilasciata dal Sindaco con scadenza al 31 dicembre di ogni anno rinnovabile annualmente.

### **Art.4**

Il Polo Sportivo deve rispettare il seguente orario

- 08:00 – 22:00

Variazioni sull'orario possono essere effettuate a insindacabile decisione della Giunta Comunale.

### **Art. 5**

Le concessioni d'uso devono osservare le seguenti condizioni:

1. presentare domanda di utilizzo compilando l'apposito modulo, consegnandolo in Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. di fornire a garanzia di eventuali danni arrecati all'atto del rilascio della concessione, una cauzione di € 200,00, da versare presso la Tesoreria Comunale. Per i casi che riterrà opportuno la Giunta Comunale si potrà stabilire un diverso importo cauzionale ;
3. di produrre al Comune, all'atto della concessione, polizza attestante la copertura assicurativa contro gli infortuni degli utilizzatori del Polo Sportivo;
4. rispettare gli orario stabilito;
5. non effettuare attività o giochi non compatibili con la struttura e con l'uso a cui è destinata;

6. non installare attrezzi fissi o impianti;
7. gli utilizzatori del Polo Sportivo, p.to C escluso, devono indossare esclusivamente scarpe da ginnastica;
8. pagare gli oneri per gestione e utilizzo di cui all'art. 10 del presente regolamento entro la fine di ogni bimestre;
9. osservare tutte le norme del presente regolamento per l'uso della palestra.

### **Art. 6**

Il richiedente si assume pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, nonché quello derivante dall'eventuale inottemperanza delle prescrizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblici spettacoli. L'Amministrazione Comunale è pertanto sollevata, senza riserve ed eccezioni, da ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dalla attività che verrà svolta nel polo sportivo dai concessionari.

### **Art.7**

Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale potrà intervenire con ingiunzioni o divieti in qualunque momento si ravvisino violazioni di norme di legge o regolamentari. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento e di quanto prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di sospendere o revocare la concessione stessa.

### **Art.8**

Gli incaricati del Comune avranno sempre libero accesso agli impianti. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente degli impianti per consentire manifestazioni, organizzate da esso o da altri soggetti, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per qualsiasi motivo di pubblico interesse.

### **Art. 9**

Tutti i danni, nessuno escluso, che si dovessero verificare agli immobili e alle attrezzature/strutture, in conseguenza o in dipendenza della concessione o da chiunque provocati, dovranno essere risarciti dal concessionario nelle misure stabilite dall'Amministrazione Comunale e secondo la valutazione data dall'Ufficio tecnico comunale.

### **Art. 10**

L'Amministrazione Comunale provvede normalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla custodia della palestra, degli impianti e delle attrezzature ed alle forniture di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

La Giunta Comunale stabilirà con apposita deliberazione l'entità degli oneri da porre a carico dei richiedenti per spese di utilizzo e gestione della struttura.

### **Art 11**

Il richiedente dovrà provvedere direttamente alla pulizia di cui ai punti A, B C alla fine dell'attività svolta e prima che ne faccia uso un'altra Società od Associazione.

A tal fine il richiedente dovrà segnalare tempestivamente al Comune, la mancata effettuazione delle pulizie da parte degli utilizzatori immediatamente precedenti.

Resta inteso che in difetto di tale contestazione, il richiedente che per ultimo ha utilizzato di cui i p.ti A, B, C, risponderà per le eventuali mancate pulizie.

Allo stesso modo ogni Società od Associazione ha l'obbligo di accertare e segnalare immediatamente al Comune ed alla Società od Associazione che l'ha preceduto ogni danno arrecato alla palestra, fermo restando che, in difetto, i danni saranno posti a carico dell'ultima Società od Associazione alla quale saranno contestati i danni stessi.